

RICORSO

Nell'interesse della **sig.ra EQUIZI TIZIANA**, nata a L'Aquila il 22 dicembre 1975 (C.F. QZETZN75T62A345K) e residente a Marana di Montereale, Via Picente snc (67015) (AQ), rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, in virtù di procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ernesto Fausto Venta (C.F. VNTRST42H05A018R; PEC [ernestofausto.venta@pecordineavvocatilaquila.it](mailto:ernestofausto.venta@pecordineavvocatilaquila.it)) e Mario Lepidi del Foro de L'Aquila (C.F. LPDMRA79C26A345O; PEC [avv.mariolepidi@pec.it](mailto:avv.mariolepidi@pec.it); FAX n. 0862/635161) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 119/B (67100) (AQ),

ricorrente

**contro**

l'**AZIENDA UNICA SANITARIA LOCALE TERAMO** (di seguito AUSL 04), in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Circ.ne Ragusa n. 01 (64100) Teramo (TE) (P.IVA n. 00115590671; PEC da [Regindeaslteramo@raccomandata.eu](mailto:Regindeaslteramo@raccomandata.eu));

la **COMMISSIONE ESAMINATRICE**, in persona del Presidente *pro tempore*, giusta Deliberazione n. 0576 del 23 marzo 2021, con sede in Circ.ne Ragusa n. 01 (64100) Teramo (TE) (P.IVA n. 00115590671; PEC da [Regindeaslteramo@raccomandata.eu](mailto:Regindeaslteramo@raccomandata.eu));

resistente

**e nei confronti**

della **sig.ra DI GIACOMO SARA**, residente in Strada Statale 471 per Leonessa, frazione Casale Bottone (67015) Montereale (AQ),

controinteressata

per l'annullamento, previa sospensiva

ed adozione delle idonee misure cautelari ex art. 55, comma 10 c.p.a., del provvedimento AUSL 04 – Ufficio Reclutamento Personale, prot. n. 0024990/22 del 24 febbraio 2022 (all.to n. 1 – provvedimento gravato), con cui veniva comunicato alla ricorrente la rettifica delle soluzioni di n. 7 domande della prova scritta unica del Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 196 posti di operatore sociosanitario OSS, categoria B, livello economico BS, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila, indetto dall'AUSL 04 di Teramo con Bando pubblicato in G.U. n. 48 del 23 giugno 2020 e, nello specifico per quanto di interesse, nella parte in cui sono state rettificata le risposte esatte dei quesiti nn. 1 e 6 (nella scheda di domanda della

C O P I A

1

ricorrente rispettivamente quesiti nn. 13 e 14) decurtando n. 4 punti e totalizzando un consequenziale punteggio di 39,75, con esito della prova non superata (**all.to n. 2**), **nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale e, nello specifico, dei verbali della Commissione n. 11 del 2 febbraio 2022 e n. 12 del 21 febbraio 2022** (ancorché non conosciuti), **dell'esito delle prove post rielaborazione (all.to n. 3) e della nota di riscontro dell'Ufficio di Reclutamento del 22 marzo 2022** (meramente confermativa del provvedimento gravato - **all.to n. 10**) comunicata a seguito dell'istanza di correzione in autotutela del 4 marzo 2022;

2

**nonché per l'accertamento**  
**del diritto della ricorrente a vedersi riattribuito il punteggio inizialmente previsto dopo la prima correzione automatizzata per i due quesiti *ut supra*,**  
**con consequenziale condanna**  
**dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni atto e/o provvedimento successivo funzionale all'utile collocazione in graduatoria della ricorrente.**

\* \* \*

#### FATTO

La sig.ra Equizi Tiziana, a seguito dell'indizione del concorso per operatori socio sanitari in epigrafe specificato, prendeva parte alla selezione (**all.to n. 4** – Bando AUSL Teramo – Codice Concorso C17); nonostante inizialmente fossero state indicate tre prove (preselezione, prova pratica e prova orale), l'Amministrazione sceglieva di sostituirle con un'unica prova da svolgersi tra il 16 e 17 novembre 2021 (ed avente ad oggetto le seguenti materie: elementi di etica e deontologia; elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero; elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilitazione e nell'alimentazione; elementi di primo soccorso; elementi di metodologia del lavoro; elementi di legislazione sociosanitaria e di organizzazione dei servizi; competenze relative all'area igienicosanitaria e tecnico-operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona: anziana, portatrice di handicap e con disturbi mentali; cfr. **all.to n. 5** – Diario prova unica).

Avendo previsto un punteggio massimo di 60 punti e minimo di 42 punti (necessario quale votazione sufficiente per essere inseriti nella graduatoria), una valutazione di 2 punti per ogni risposta esatta e decurtazione di 0,25 punti per quella errata (**all.to n. 6** – Criteri valutazione prova unica), all'esito dell'unica prova la ricorrente totalizzava un totale di 42 punti, ovvero 22 domande corrette ed 8 errate (**all.to n. 7** – Scheda esito prima correzione); pertanto veniva inizialmente

inserita tra i candidati idonei (**all.to n. 8** – Lista esiti prova unica post prima correzione).

Inaspettatamente, a seguito di verifica/riesame di tutte le domande resasi necessaria da una serie di contestazioni dei partecipanti, la Commissione, previo riscontro della ditta affidataria il servizio di correzione, rilevava 7 domande con risposte errate ma inizialmente inserite come corrette.

Quindi, il 24 febbraio 2022 la ricorrente riceveva il provvedimento gravato con cui le veniva comunicato formalmente la rettifica delle risposte esatte dei quesiti nn. 1 e 6 (nella scheda di domanda della ricorrente rispettivamente quesiti nn. 13 e 14), con conseguenziale decurtazione di n. 4 punti dalla valutazione iniziale (punteggio 39,75), con esito della prova non superata (in realtà con la verifica effettuata le veniva attribuita come esatta la risposta al quesito n. 4 inizialmente considerata errata - cfr. **all.to n. 2**).

Nonostante la richiesta di rettifica in autotutela presentata il 4 marzo 2022 dall'avv. Venta (**all.to n. 9**), il 22 marzo 2022 con nota dell'Ufficio Reclutamento (**all.to n. 10**) veniva confermata la comunicazione del 24 febbraio 2022 indirizzata alla candidata, nota che per la definitività del giudizio nei confronti della sua prova deve considerarsi immediatamente lesiva, indipendentemente dal carattere endoprocedimentale e dal fatto che deve ancora essere pubblicata la graduatoria definitiva.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti gli ulteriori atti che dovessero essere *medio tempore* comunicati e/o pubblicati, i provvedimenti gravati ed il *modus operandi* dell'Amministrazione resistente si appalesano illegittimi per le seguenti motivazioni di

#### **DIRITTO**

- 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 241/1990, carenza di motivazione ed istruttoria connessa alla fase di rettifica; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità della valutazione; eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.**

Nello specifico, dalla ricostruzione dei fatti si ricava come i quesiti che interessano in questa sede la sig.ra Equizi sono i seguenti:

- il n. 1 (13 nella scheda della ricorrente), ovvero "*Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie*", con le seguenti opzioni di risposta:

- igiene perineale accurata e quotidiana con disinfettante;*
- favorire l'idratazione (nuova soluzione individuata dopo la fase di rettifica);*

c) *tutte le precedenti* (risposta flaggata dalla ricorrente ed indicata come esatta nella prima correzione - soluzione originaria);  
- il n. 6 (14 nella scheda della ricorrente) "*Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato*", con le seguenti opzioni di risposta:

a) *Prono e sul lato sano*;

b) *Supino e sul lato sano* (risposta flaggata dalla ricorrente ed indicata come esatta nella prima correzione - soluzione originaria);

c) *Supino e/o prono e sui due lati* (nuova soluzione individuata dopo la fase di rettifica).

Per quanto concerne il primo quesito, è evidente la macroscopica svista in cui è incorsa l'Amministrazione se solo si analizza l'erroneità della seconda soluzione indicata come corretta "*favorire l'idratazione*" (in luogo di quella inizialmente vagliata come esatta "*tutte le precedenti*") sulla base dei testi ed approfondimenti medico-scientifici sul punto: infatti, per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie su un soggetto trattato con catetere vescicale, non possono non essere considerati assolutamente validi entrambi i trattamenti effettuati in maniera congiunta, ovvero l'idratazione unita ad un'igiene perineale con disinfettante in forma accurata e quotidiana, in altre parole la soluzione meglio indicata come "*tutte le precedenti*" dalla candidata.

Infatti, gli stessi sanitari che operano in reparto quotidianamente utilizzano il prodotto *Amukine Med* le cui indicazioni terapeutiche riportano anche la "disinfezione dei genitali esterni" (cfr. riproduzione fotografica prodotto medico in **all.to n. 11**).

Ancora, dai testi utilizzati per la preparazione del concorso *de quo* (cfr. stralcio testo Concorsi per OSS Operatore socio-sanitario, Edises Edizioni, 2021, pagg. 555, 556 in **all.to n. 12**), nel paragrafo dedicato a *L'igiene del perineo*, si legge testualmente che *Il perineo è la zona compresa fra cosce, pelvi e ano (...)* *Le cure igieniche di questa zona sono fondamentali per allontanare la proliferazione batterica favorita dall'ambiente caldo-umido e dall'assenza di luce. All'igiene perineale si provvede ogni volta sia necessario e comunque sempre dopo l'evacuazione o emissione di urine, per prevenire le infezioni, eliminare il disagio ed i cattivi odori. Ancora tra il novero dei soggetti per i quali è raccomandata un'accurata igiene perineale sono: (...) pazienti portatori di catetere vescicale.*

In un altro manuale utilizzato per la preparazione del concorso (cfr. stralcio Manuale per concorso OSS e OSSS, Edizioni Simone, 2021, pag. 595 in **all.to n. 13**), nella sezione dedicata alle procedure operative dell'OSS, la scheda afferente

*l'igiene intima recita che (...) nell'assistito portatore di catetere vescicale, prestare particolare attenzione al punto di entrata del catetere e al meato uretrale esterno, tenendo presente di dover mantenere il catetere vescicale pulito (rimuovere residui fecali, secrezioni ed eventuale sangue).*

Inoltre, dalle stesse informazioni sul punto reperibili sui siti *on line* di medicina e salute si ricava la medesima risposta al quesito, in quanto si può leggere che un malato portatore di catetere vescicale necessita dei seguenti trattamenti (cfr. link ipertestuale <https://www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/medicina-in-famiglia/l-assistenza-al-malato-in-casa/evacuazione-delle-feci-e-dell%E2%80%99urina/incontinenza-urinaria/Assistenza-al-malato-portatore-di-catetere-vescicale.html>):

*Che cosa fare:*

- *adottare un'igiene particolarmente accurata e frequente (almeno 2 volte al giorno) lavando i genitali con sapone antisettico, con particolare attenzione per il meato uretrale;*
- *evitare il reflusso dell'urina in vescica mantenendo la sacca delle urine a un'altezza inferiore rispetto alla vescica; qualora debbano essere eseguiti spostamenti "clampare" (chiudere) il circuito con l'apposita valvola;*
- *evitare lo sfregamento del catetere contro le pareti dell'uretra con movimenti bruschi;*
- *evitare assolutamente ogni tipo di apertura del drenaggio;*
- *sostituire la sacca almeno ogni 2-4 ore, indipendentemente dalla quantità di urina contenuta, a scopo preventivo sulle infezioni;*
- *garantire un'adeguata idratazione della persona per favorire la produzione di alte quantità di urina e il lavaggio continuo dell'apparato urinario.*

Infine, anche la collocazione delle risposte in maniera differente rispetto alla scheda di domande della ricorrente induce ad ipotizzare che ci sia stato un macroscopico errore materiale nella fase della seconda correzione, in quanto l'iniziale risposta esatta indicata alla lettera c) *tutte le precedenti* è stata poi invertita nell'atto gravato alla lettera b), inizialmente dedicata alla risposta *favorire l'idratazione* (quella esatta dopo la seconda correzione): è evidente come l'ordine delle risposte non poteva essere diverso da quello iniziale in quanto l'espressione *tutte le precedenti* poteva solo far riferimento alle due risposte anteriormente indicate nelle opzioni.

\*

Ancora, per ciò che concerne il secondo quesito (il n. 6 nel provvedimento gravato e n. 14 nella domanda della candidata), anche qui dalle letture medico-scientifiche si ricava l'erroneità della scelta dell'Amministrazione nell'indicare come

corretta la risposta "Supino e/o prono e sui due lati" in luogo di quella inizialmente vagliata come esatta "Supino e sul lato sano".

Sul punto non vi sono dubbi sull'impossibilità di porre il paziente colpito da *ictus* in posizione supina su entrambi i lati, questo sia da un punto di vista logistico, sia per oggettiva necessità di posizionarlo sul lato non colpito (che verosimilmente potrebbe essere anche quello non compromesso).

Infatti, dal testo utilizzato per la preparazione del concorso *de quo*, al capitolo 5 *L'Assistenza al paziente a letto o con problemi di mobilizzazione*, nel paragrafo dedicato alla posizione laterale si legge che quest'ultima (...) *favorisce la riduzione della pressione sul sacro e sui calcagni dei pazienti allettati per molti giorni e che rimangono in posizione di Fowler o in posizione distesa dorsale per molto tempo. (...) I pazienti che hanno un deficit motorio o sensoriale di una parte del corpo di solito trovano più comodo posizionarsi sul lato sano.* (cfr. stralcio Concorsi per OSS Operatore socio-sanitario, Edises Edizioni, 2021, pag. 664 in **all.to n. 14**).

Inoltre, dalle stesse informazioni reperibili sui siti *on line* di medicina e salute, non figura mai la soluzione "Supino e/o prono e sui due lati", prediligendosi il lato sano in quanto presenta ancora tonicità e sensorialità dei muscoli e tessuti che possono aiutare il paziente a mantenere la posizione indicata dall'operatore sanitario: dalle predette ricerche, si legge testualmente *Bisogna considerare infatti che il paziente emiplegico non è più in grado di mettere in atto gli adeguamenti posturali anche minimi necessari per il comfort e per la protezione delle strutture (sia muscolari che legamentose/tendinee), che la sua muscolatura dal lato colpito è priva del tono fisiologico e pertanto non riesce più a mantenere in sede corretta le articolazioni sottostanti, e infine che anche dal punto di vista sensoriale-attentivo-cognitivo possono esservi deficit che non gli permettono di accorgersi della postura errata.* Tutto questo è vero per tutti i pazienti nelle prime settimane, e per molti anche nei mesi successivi. Prima di entrare nei dettagli, chiariamo che qualunque postura a letto (e non a letto) è corretta solo finché viene modificata spesso, cioè ogni 2-3 ore, poiché anche con numerosi accorgimenti se mantenuta più a lungo si creano inevitabilmente punti di pressione e conseguentemente: dolori, aumento della rigidità, aumento del tono e piaghe da decubito. (cfr. link ipertestuale <https://giuliamayer.it/postura-a-letto-nel-paziente-emiplegico/>).

\*

Ebbene, nonostante ad una prima correzione automatizzata risultasse che la ricorrente avesse risposto correttamente ad entrambi i quesiti, le dette opzioni sono state ritenute poi errate sebbene tutti i riferimenti sopra citati deponessero per la correttezza delle risposte: quanto precisato nel presente paragrafo risulta

satisfattivo per dimostrare la palese erroneità, l'irragionevolezza ed illogicità della seconda valutazione effettuata dalla Commissione (la quale ha compromesso la prova della candidata).

Infatti, per quanto riguarda il calcolo determinato dal corretto inquadramento dei quesiti, si ricava che anche il riconoscimento di una sola risposta come corretta determinerebbe l'inserimento della sig.ra Equizi nella graduatoria, potendo totalizzare il punteggio minimo e sufficiente previsto dal bando: la candidata si vedrebbe riconoscere, in luogo delle 21 risposte corrette e 9 errate (39,75 punti), ben 23 corrette e 7 errate (44,25 punti) o, nella peggiore delle ipotesi, 22 corrette e 8 errate (42,00 punti).

97

\*

È evidente che la vicenda sottoposta a Codesto Collegio rientra sicuramente nella casistica di doglianze rivolte a valutazioni tecniche che possono essere sindacate dal G.A. solo nei casi di manifesta irragionevolezza ed illogicità, vizi che per tutto quanto detto si concretizzano certamente nella seconda valutazione della prova della ricorrente.

Infatti, a tal proposito basti considerare che i quesiti *de quibus* non erano stati valutati da sempre come errati, bensì il contrario: è evidente che la Commissione non ha avuto un *modus operandi* immune da censure, denotando *prima facie* una palese contraddittorietà tra i due giudizi.

Inoltre, qualora si volesse considerare opportuno l'operato dell'Amministrazione, sicuramente i due quesiti non appaiono formulati in maniera tale da condurre ad una soluzione univoca e certa: proprio a tal proposito recente giurisprudenza ha stabilito che *In sede di concorso pubblico, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitalmente esatta (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n. 3145).*

Concludendo, appare chiaro che la seconda correzione dei quesiti nn. 1 e 6 (ovvero nn. 13 e 14 della scheda della concorrente) sia illegittima nonché viziata sotto tutti i profili appena esposti, motivo per cui appare necessario attribuire alla

ricorrente i giusti punteggi indicati con la prima correzione, aggiungendo una maggiorazione di 4,50 punti alla valutazione attuale.

\* \* \*

## **2. Profili cautelari.**

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Per quanto concerne il danno grave ed irreparabile, è palese il pregiudizio che subirebbe (e che sta già subendo la candidata) qualora non venissero sospesi immediatamente gli effetti dei provvedimenti gravati e non fossero disposte delle opportune misure cautelari finalizzate a non alterare ulteriormente gli esiti delle prove (magari inserendo la rettifica del punteggio di 4,50 punti con riserva): infatti, qualora si pervenisse alla pubblicazione della graduatoria finale utilizzando degli esiti viziati delle prove, verrebbero stipulati dei contratti di lavoro con una pluralità di soggetti, rendendo quindi maggiormente difficile tutelare non solo la ricorrente, ma anche tutti i partecipanti della selezione.

A tal proposito, neanche una sentenza di accoglimento nel merito a distanza di tempo gioverebbe alla ricorrente, la quale potrebbe essere assunta quale operatrice sanitaria solo a distanza di tempo e con non pochi danni anche per gli altri candidati.

Inoltre, la concessione della misura cautelare non creerebbe danni neanche in capo all'Amministrazione procedente la quale si troverebbe, per contro, ad assumere personale sulla base di una graduatoria incerta, con ogni consequenziale pregiudizio nei confronti dei nuovi assunti.

In tal senso, la migliore tutela di tutte le parti (ricorrente, Amministrazione sanitaria, controinteressati) potrebbe essere rappresentata da una sospensione degli atti gravati con sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a.

\* \* \*

## **3. Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a.**

Infine, qualora Codesto Tribunale ritenga insufficienti le notifiche già eseguite, si chiede:

- ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a. di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sull'Albo *on line* dell'Amministrazione resistente, oppure con altra forma ritenuta opportuna.

\* \* \*

## **4. Richieste istruttorie.**

Pur considerando la presente trattazione assorbente ed esaustiva ai fini dell'annullabilità del provvedimento impugnato, qualora tali argomentazioni non siano condivise da Codesto Tribunale, si chiede:



- ai sensi dell'art. 67 c.p.a., disporsi CTU affinché vengano analizzati i quesiti oggetto di causa e vengano verificate le opzioni di risposte identificando quelle esatte.

\* \* \*

Tutto quanto premesso e considerato, la sig.ra Equizi Tiziana, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

**RICORRE**

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, per i motivi e le causali di cui in premessa,

- a) ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a. e se ritenuto opportuno, voglia disporre la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sull'Albo *on line* dell'Amministrazione resistente, oppure con altra forma ritenuta opportuna;
- b) in via cautelare, voglia sospendere gli atti impugnati e, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., fissare con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito;
- c) nel merito ed in via principale, in accoglimento integrale delle argomentazioni del ricorso, voglia annullare gli atti impugnati nella parte in cui sono stati decurtati i punteggi relativi ai quesiti nn. 1 e 6 (nn. 13 e 14 nella scheda della concorrente), con conseguenziale attribuzione alla sig.ra Equizi Tiziana di + 4,50 punti e condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni atto e/o provvedimento successivo funzionale all'utile collocazione in graduatoria della ricorrente;
- d) nel merito ed in via meramente subordinata, voglia annullare gli atti impugnati nella parte in cui sono stati decurtati i punteggi relativi ad almeno un quesito dei nn. 1 e 6 (nn. 13 e 14 nella scheda della concorrente), con conseguenziale attribuzione alla sig.ra Equizi Tiziana di + 2,25 punti e condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni atto e/o provvedimento successivo funzionale all'utile collocazione in graduatoria della ricorrente;

Con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese e competenze professionali.

\*

In via istruttoria, si allegano i seguenti documenti:

1. **provvedimento gravato** - AUSL 04 – Ufficio Reclutamento Personale, prot. n. 0024990/22 del 24 febbraio 2022;

2. Scheda candidata esito prova post seconda correzione;
3. **atto consequenziale** - Esito delle prove dei candidati post rielaborazione;
4. Bando AUSL Teramo – Codice Concorso C17;
5. Diario prova unica;
6. Criteri valutazione prova unica;
7. Scheda esito prima correzione;
8. Lista esiti prova unica post prima correzione;
9. Richiesta di rettifica in autotutela del 4 marzo 2022 dell'avv. Venta;
10. nota dell'Ufficio Reclutamento AUSL 04 del 22 marzo 2022;
11. riproduzione fotografica prodotto medico *Amukine Med*;
12. stralcio testo Concorsi per OSS Operatore socio-sanitario, Edises Edizioni, 2021, pagg. 555, 556;
13. stralcio Manuale per concorso OSS e OSSS, Edizioni Simone, 2021, pag. 595;
14. stralcio Concorsi per OSS Operatore socio-sanitario, Edises Edizioni, 2021, pag. 664.

10

\*

**Inoltre, sempre in via istruttoria, si chiede:**

- ai sensi dell'art. 67 c.p.a., disporsi CTU affinché vengano analizzati i quesiti oggetto di causa e vengano verificate le opzioni di risposte identificando quelle esatte.

\*

Ai sensi dell'art. 136 c.p.a., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni nel corso del presente giudizio al numero di fax 0862.635161 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata [avv.mariolepidi@pec.it](mailto:avv.mariolepidi@pec.it).

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa sconta il pagamento del contributo unificato di € 325,00 in quanto trattasi di concorso per accesso al pubblico impiego.

L'Aquila, 21 aprile 2022

(avv. Mario Lepidi)

(avv. Ernesto Fausto Venta)

# STUDIO LEGALE Avv. MARIO LEPIDI

## PROCURA SPECIALE EX ART. 40 C.P.A.

Io sottoscritta **Tiziana Equizi**, nata a L'Aquila il 22.12.1975 (C.F.QZETZN75T62A345K), residente a Marana di Montereale, Via Picente snc delego a rappresentarmi e difendermi nel presente atto ed in ogni fase e grado del presente giudizio (*ricorso Equizi Tiziana c./ ASL Teramo ed altri*) l'avv. Mario Lepidi del Foro de L'Aquila, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Ernesto Venta, conferendo loro tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresa la proposizione di motivi aggiunti, transigere, desistere e sottoscrivere il presente atto, nonché quello di farsi sostituire.


Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa di cui al Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), dichiaro di essere a conoscenza che i nominati professionisti trattino i dati personali, richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, e li conservino nelle proprie banche dati ai fini dell'espletamento del mandato.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Lepidi in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 119/B (67100) (AQ).



L'Aquila, 15 aprile 2022

Vista, per autentica.

Avv. Ernesto Venta  

(avv. Mario Lepidi)

## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **avv. Mario Lepidi**, in base alla legge n. 53/1994 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine de L'Aquila rilasciata il 9 febbraio 2011, previa iscrizione nel mio registro cronologico, ho notificato, per conto della sig.ra Equizi Tiziana, il presente ricorso a:

- 1) **AZIENDA UNICA SANITARIA LOCALE TERAMO**, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Circ.ne Ragusa n. 01 (64100) Teramo (TE), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 78510200868-8 (cron. N. 13/2022) spedita dall'Ufficio Postale di

L'AQUILA

- 2) **COMMISSIONE ESAMINATRICE**, in persona del Presidente *pro tempore*, giusta Deliberazione n. 0576 del 23 marzo 2021, con sede in Circ.ne Ragusa n. 01 (64100) Teramo (TE), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 78510200867-7 (cron. N. 14/2022) spedita dall'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_ ;

- 3) **sig.ra DI GIACOMO SARA**, residente in Strada Statale 471 per Leonessa, frazione Casale Bottone (67015) Montereale (AQ), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 78510200866-6 (cron. N. 15/2022) spedita dall'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_ ;

